



CITTA' DI GIAVENO
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. **3** del **09.03.2007**.
Modificato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.07.2015.
Modificato con deliberazione C.C. N 32 del 30.05.2022

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in applicazione del disposto dell'art 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

4. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive notificazioni, il Comune di **GIAVENO** determina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ~~nella misura dello 0,8% con decorrenza 1° Gennaio 2007~~ **successivamente** modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.07.2015 con le seguenti aliquote:

~~Scaglione da 0 a 15.000 euro aliquota % dello 0,70~~
~~Scaglione da 15.000 a 28.000 euro aliquota % dello 0,73~~
~~Scaglione da 28.000 a 55.000 euro aliquota % dello 0,75~~
~~Scaglione da 55.000 a 75.000 euro aliquota % dello 0,78~~
~~oltre i 75.000 euro aliquota % dello 0,80~~

con decorrenza 1° gennaio 2022, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a 7.500 euro, nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	0,70
da 15.000,01 a 28.000,00	0,73
da 28.000,01 a 50.000,00	0,78
oltre 50.000,00	0,80

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 3
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita all'articolo 2 del presente regolamento ed è **dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche**, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Giaveno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del **30 per cento** dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell' anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. **1**, comma **2 e 3** D.Lgs. **28 settembre 1998**, n. **360**.
3. A decorrere dal **1° gennaio 2007** il versamento dell'addizionale sarà effettuato direttamente al Comune di Giaveno attraverso apposito codice tributo assegnatogli dalla Amministrazione finanziaria.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo **22** della legge **07/08/1990** n. **241**, come sostituito dall'articolo **15**, comma **1**, della legge **11/02/2005** n° **15**, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo **52** D.Lgs **15 dicembre 1997**, n. **446**, il **1° gennaio 2007**.